



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

AVVISO N. 01/2025 - ALLEGATO 1

Contratto n. _____ del _____

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI UBICATI IN LOCALITÀ “IMPOSTO”, ALL’INTERNO DELLA FORESTA DEMANIALE REGIONALE “CHIARANO-SPARVERA” IN COMUNE DI SCANNO (AQ).

Il giorno __ del mese di _____ dell’anno ____ nella sede del _____, tra:

- la Regione Abruzzo C.F. 80003170661 con sede legale in L’Aquila, Via Leonardo da Vinci, n.6, rappresentata ai sensi della Legge Regionale 14 settembre 1999, n.77 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Foreste e Parchi _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede del suddetto Servizio, d’ora in avanti “Concedente”,
e per l’altra parte:
- il Sig. _____, nato a _____ il _____.____ C.F. _____ legale rappresentante della ditta _____ C.F. _____ P.I. _____ con sede legale in _____, d’ora in avanti “Concessionario”;

PREMESSO

- che il presente contratto è stipulato ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 04.01.2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;
- che a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario delle competenze in materia di agricoltura e foreste la Regione Abruzzo ha acquisito i beni facenti parte della ex Azienda di Stato Foreste Demaniali (A.S.F.D.);
- che tali beni demaniali sono di norma indicati nella Regione Abruzzo con le locuzioni “Foreste Demaniali Regionali” o “Demanio Forestale Regionale”;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 09 luglio 2018 la Regione Abruzzo ha approvato il documento “*Criteri, modalità e procedure per la concessione in uso dei beni demaniali di proprietà della Regione Abruzzo*”;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/425 del 28/05/2025 pubblicata sul BURAT n. ____ del __ / __ / ____ e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo a partire dal _____.____ è stato approvato apposito Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla concessione dei beni di cui al presente contratto;
- che nella procedura per l’individuazione del concessionario la ditta _____, C.F. _____, P.I. _____, con sede legale in _____



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

_____ , è risultata aggiudicataria come da verbale di aggiudicazione definitiva in data __.__.____;

- che l'aggiudicazione definitiva è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. ____ del __.__.____;
- che l'aggiudicatario ha provveduto al pagamento della prima annualità del canone di concessione in data __.__.____, giusta quietanza di pagamento n. _____ del _____;
- che l'aggiudicatario ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali tramite Polizza Fideiussoria n. _____ del _____ - agenzia _____ per un valore pari a una annualità del canone di concessione;
- che l'aggiudicatario ha provveduto ad effettuare la polizza assicurativa n. _____ della _____ - agenzia _____ a garanzia dei beni concessi, per un valore pari ad € _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse, la planimetria allegata e tutta la documentazione citata nel presente contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

1. La Regione Abruzzo C.F. 80003170661 - Servizio Foreste e Parchi concede alla Ditta _____ C.F. _____ P.I. _____, che accetta, i beni demaniali ricadenti nella Foresta Demaniale Regionale "Chiarano-Sparvera" in Comune di Scanno (AQ) catastalmente identificati nella tabella che segue:

TERRENI			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUP. CONCESSA (ha.aa.ca)
SCANNO	49	2	00.82.58
SCANNO	49	3	01.07.72
SCANNO	49	4	00.86.33
SCANNO	49	5	00.50.45
SCANNO	49	6	00.16.99
SCANNO	50	1	02.02.39
SCANNO	50	2	01.08.70
SCANNO	50	3	00.34.95
TOTALE			06.90.11
FABBRICATI			
SCANNO	49	501	MQ 80 ca. - Cat. A3 4,5 vani

L'area è dotata di:

- n. 76 tavoli da pic-nic, rustici e con struttura in ferro angolare e tavole di legno;
- n. 76 punti fuoco;



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

- n. 3 fontanili in calcestruzzo e pietra locale;
 - n. 1 fabbricato denominato “Imposto” di circa 80 mq di superficie, censito al catasto fabbricati del Comune di Scanno al fg. n. 49 - part. 501, nel quale oltre ai servizi igienici è presente un locale tecnico per la gestione dell’area;
 - n. 1 impianto di fitodepurazione delle acque reflue;
 - n. 21 cestoni per la raccolta dei rifiuti.
2. L’area concessa risulta altresì individuata graficamente nella cartografia allegata quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
 3. L’immobile è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a seguito della presa visione del Concessionario dei documenti di gara che si intendono qui richiamati.
 4. Il Concessionario pertanto espressamente accetta l’immobile nello stato in cui si trova, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi e occulti.
 5. La Regione Abruzzo non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l’immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l’utilizzo.

Articolo 3 - Attività e responsabilità del Concessionario

1. Nell’area oggetto di concessione potranno effettuarsi solo ed esclusivamente le seguenti attività:
 - a. Esercizio di area da pic-nic con affitto di tavoli e punti fuoco;
 - b. Noleggio di sdraio, bici MTB ed altre attrezzature sportive;
 - c. Attività ludico ricreative;
 - d. Attività di educazione ambientale;
 - e. Vendita di prodotti preconfezionati;
 - f. Vendita di gadget, cartografie, souvenir, etc;
2. Lo svolgimento di qualsiasi altra attività diversa da quelle precedentemente indicate, se non preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo, costituisce grave inadempienza contrattuale, che autorizza il concedente alla risoluzione anticipata del contratto di concessione.
3. Per l’esercizio di tutte le attività previste il concessionario curerà a sua cura e spese l’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito ed esonera fin da ora l’Amministrazione concedente per ogni e qualsiasi problematica inerente l’ottenimento di dette autorizzazioni e permessi.
4. Il personale a qualsiasi titolo impiegato dal concessionario, conformemente alle prescrizioni delle leggi vigenti, deve essere in regola con tutte le norme in materia di diritto del lavoro, societario e tributario, nonché, qualora trattasi di lavoratori dipendenti, dovrà essere in regola con i contratti di lavoro del settore. La Regione Abruzzo è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo i predetti rapporti di lavoro dipendente o



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

rapporti di collaborazione, ovvero i vincoli societari, esclusivamente tra il concessionario ed il personale medesimo.

5. Il concessionario è altresì obbligato a far osservare al personale addetto all'esercizio tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi comunitari, nazionali o regionali in vigore od emanati durante il periodo della concessione.
6. Il Concessionario è tenuto ad usare e conservare i beni concessi con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1803 e 1804 c.c.) nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato e da tutti gli atti di gara.
7. Il concessionario, in ogni caso, s'intenderà espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed indenne la Regione Abruzzo, ed i funzionari preposti al controllo della concessione, da qualsivoglia danno diretto od indiretto a persone, o cose, che possano comunque e da chiunque derivare in relazione alle attività oggetto di concessione e qualsivoglia azione sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale da chiunque intrapresa.
8. Il concessionario, inoltre, risponderà interamente:
 - a) per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'esecuzione della concessione, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata della concessione, sollevando la Regione Abruzzo ed i suoi incaricati da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo;
 - b) della vigilanza dei luoghi e della fruizione in sicurezza dell'area oggetto di concessione da parte degli utilizzatori, interdicendo le aree non concesse;

Articolo 4 - Durata, rinuncia del concessionario, decadenza, revoca

1. La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque), a decorrere dalla stipula del presente contratto. È espressamente escluso il tacito rinnovo. È facoltà esclusiva della Regione Abruzzo di rilasciare una nuova concessione e stante la natura concessoria del rapporto, al concessionario non è dovuta alcuna indennità.
2. È data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con preavviso di sei mesi. In tale ipotesi nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di indennizzo e ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno il deposito cauzionale è introitato dall'Amministrazione quale penale. Il Concessionario dovrà provvedere alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo
3. Alla prima scadenza, qualora non sussistano motivi ostativi, pubblica utilità, morosità del concessionario, etc., la concessione potrà essere prorogata su richiesta del medesimo per un periodo massimo pari ad anni uno (1) al fine di porre in essere il procedimento volto all'affidamento in concessione dei beni in argomento.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

4. Il concessionario decade dalla concessione allorché si verificano le circostanze di seguito indicate:
 - a) in caso di inosservanza di uno o più obblighi previsti all'art. 3;
 - b) in caso di sub-concessione del bene a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
 - c) in caso di uso irregolare del bene concesso;
 - d) nel caso si sia reso moroso nel pagamento del canone, dei servizi ed accessori a proprio carico, anche per una sola annualità;
 - e) nel caso risulti non in regola, anche per una sola annualità, con gli obblighi previdenziali e assistenziali;
 - f) in caso di intervenuta perdita dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - g) qualora venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;
 - h) nel caso in cui gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione in progetto non siano portati a termine entro i primi due anni di concessione.
5. Al riguardo la Regione Abruzzo, prima di dichiarare la decadenza, fornirà al concessionario specifico preavviso, diffidandolo, mediante semplice comunicazione, dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario il concessionario si intenderà decaduto. La decadenza della concessione fa sorgere il diritto della Regione Abruzzo alla escussione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. La concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione di interesse pubblico originario.
7. Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.
- c) L'Amministrazione ha facoltà di disporre accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene. I funzionari dell'Amministrazione, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nell'immobile dato in concessione per effettuare verifiche e controlli nonché accertamenti e operazioni nell'interesse dell'Amministrazione. Le eventuali misure e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio con il Concessionario.

Articolo 5 - Canone di concessione



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

1. Il concessionario si impegna al pagamento alla Regione Abruzzo del canone di concessione fissato in € _____.__ (diconsi € _____) per anno in rate anticipate. Il canone annuo di concessione non è soggetto ad I.V.A..
2. Il canone di concessione è annualmente rivalutato in base al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (FOI).
3. L'ammontare annuale del canone comprensivo di rivalutazione verrà comunicato dal concedente almeno un mese prima della naturale scadenza contrattuale e dovrà essere pagato tramite bonifico bancario sul Conto Corrente i cui estremi (numero, intestazione e codice IBAN) saranno comunicati al concessionario dal Servizio regionale competente.
4. Il mancato pagamento del canone di concessione annuale entro i termini prescritti costituisce grave inadempienza contrattuale che autorizza il concedente all'escussione della polizza fideiussoria emessa a garanzia degli obblighi contrattuali, al recupero degli interessi legali e di mora ed alla risoluzione anticipata del contratto di concessione.
5. Il concessionario esibisce quietanza di pagamento di € _____, (diconsi € _____), effettuato tramite bonifico sul CC n. _____ in data __. __. __, a valere quale prima annualità del canone di concessione.

Articolo 6 - Lavori di manutenzione e migliorie

1. I beni oggetto di concessione sono concessi per lo svolgimento di attività ludico ricreative, sportive e di promozione del turismo naturalistico attraverso l'utilizzo di attrezzature fisse e mobili. Trattandosi prevalentemente di manufatti in legno (tavoli da pic-nic e staccionate); pietre e cemento (punti fuoco e abbeveratoi) i lavori di manutenzione ordinaria nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'area concessa sono a totale carico del concessionario.
2. L'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rimane a totale carico del concessionario: in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni al concessionario non spetta nessun compenso o rimborso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato per le spese dal medesimo sostenute.
3. La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, come sopra descritto, avviene attraverso la concessione di detti beni al fine di consentirne la riqualificazione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, finalizzati allo svolgimento di attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni.
4. Gli interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, necessari per l'utilizzo del fabbricato denominato "Imposto", per il ripristino dei tavoli, dei punti fuoco e dei cestoni oggetto di concessione, nonché per il ripristino dell'impianto di fitodepurazione delle acque reflue, in funzione dello svolgimento delle attività di servizio per i cittadini, sono posti a carico del Concessionario.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

5. Qualsiasi intervento necessario per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 è a totale onere e carico del concessionario, il quale si impegna anche all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi necessari per la realizzazione delle stesse.
6. Resta inteso che ogni e qualsiasi intervento/miglioramento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente, che potrà approvare o meno a sua giudizio e facoltà.
7. Gli eventuali adeguamenti/autorizzazioni che alla data di avvio della concessione risultano necessari per l'utilizzo del fabbricato denominato "Imposto", per il ripristino dei tavoli, dei punti fuoco e dei cestoni, nonché per il ripristino dell'impianto di fitodepurazione delle acque reflue, in funzione dello svolgimento delle attività di servizio per i cittadini sono posti a carico del Concessionario.
8. Allo scadere della concessione il concessionario si obbliga a provvedere, entro tre mesi, alla riconsegna dei beni dati in concessione. Qualora lo stesso non provveda nei modi e nei tempi previsti dal presente atto, l'amministrazione concedente provvederà direttamente, recuperando le spese dalla polizza assicurativa emessa a tutela dei beni concessi.
9. Al termine della concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dal concessionario resteranno acquisite al patrimonio dell'Amministrazione senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Garanzie e assicurazioni

1. A garanzia del puntuale rispetto dei termini e delle corrette modalità di esecuzione della concessione e degli obblighi contrattuali il concessionario costituisce una cauzione definitiva avente valore pari a una annualità del canone di concessione.
2. La cauzione è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348 del 10 giugno 1982, iscritti negli elenchi dell'IVASS e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c., la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Regione Abruzzo.
3. Per i fini di cui al comma 2 il concessionario esibisce _____, rilasciata da _____ agenzia _____ del valore di € _____, (diconsi € _____) valevole dal _____ al _____.
4. A tutela dei beni concessi il concessionario esibisce polizza assicurativa della _____ agenzia _____ del valore di € _____, (diconsi € _____), valevole dal _____ al _____, con specifica appendice che contempla la copertura degli oneri per il ripristino dello stato dei luoghi.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

5. A garanzia della responsabilità civile verso terzi il concessionario esibisce polizza RC con massimale di € _____, __ (diconsi € _____), valevole dal __. __. ____ al __. __. ____, con specifico esonero dell'amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità circa conseguenze di qualsiasi forma e natura derivanti dalle attività che si andranno e praticare sui terreni dati in concessione.

Articolo 8 - Spese

1. Tutti i tributi e le imposte di qualsiasi natura gravanti sui terreni concessi, compresi quelli derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 e quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto di fitodepurazione, sono a totale carico del concessionario, il quale si obbliga al pagamento degli stessi entro la naturale scadenza degli avvisi di pagamento.
2. Il mancato pagamento degli stessi, in particolare di quelli che dovessero ricadere sull'Amministrazione concedente, costituisce grave inadempienza contrattuale che autorizza il concedente alla risoluzione anticipata del contratto di concessione.
3. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese derivanti dalla stipula del presente atto, incluse spese di bollo e di registro.

Articolo 9 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto e nel Documento approvato con DGR 497/2018 si applicano le leggi e le disposizioni vigenti in materia di concessioni di beni demaniali.

Articolo 10 - Foro competente

1. A tutti gli effetti del presente atto sia il concessionario che il concedente eleggono il foro di L'Aquila per ogni e qualsiasi controversia.

Articolo 11 - Domicilio legale

1. A tutti gli effetti del presente atto il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede della Regione Abruzzo - Servizio Foreste e Parchi sito in L'Aquila in via Salaria Antica Est n. 27.

Articolo 12 - Clausola onerosa

1. Il concessionario accetta esplicitamente quanto previsto dal presente atto ed in particolare le disposizioni contenute negli articoli:

Articolo 3. Attività e responsabilità del Concessionario;

Articolo 4. Durata;

Articolo 5. Canone di concessione;

Articolo 6. Lavori di manutenzione e migliorie;



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

Articolo 7. Garanzie;

Articolo 8. Spese.

L'AQUILA, li __.__.____

Per il CONCEDENTE
Il Dirigente del Servizio

IL CONCESSIONARIO
